

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(R.G. n. 6711/2024 – Sez. Quarta-ter – c.c. 24.9.2024)

per i **Dottori LUCA PERRI SANTORO**, nato a Potenza il 6/12/1987 (C.F. PRRLCU87T06G942Z), **DANIELA IENGO**, nata a Maddaloni (CE) il 22/07/1983 (C.F. NGIDNL83L62E791Q), **GIUSEPPE SAVELLI**, nato a Salerno il 21/09/1975 (C.F. SVLGPP75P21H703P), **VINCENZO D'ANTONIO**, nato a Pagani il 7/01/1995 (C.F. DNTVCN95A07G230C), **DANIELE GRUPPUSO**, nato ad Alcamo (TP) il 21/04/1989 (C.F. GRPDNL89D21A176Y), **FEDERICA BRUZZESE**, nata a Torino il 19/11/1979 (C.F. BRZFRC79S59I219B), **ANTONELLA LA MARCA**, nata a Salerno il 20/10/1984 (C.F. LMRNNL84R60H703H), **RAFFAELE FORMICOLA**, nato a Napoli il 29/05/1980 (C.F. FRMRFL80E29F839G), **RENATO CAPOGROSSI**, nato a Roma il 14.8.1974 (C.F. CPGRNT74M14H501E), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Iaria (C.F.: RIADNC57T21G702C) e dall'Avv. Silvia Santinelli (C.F. SNTSLV82P70I726A), come da mandati rilasciati su documenti separati da intendersi apposti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: *domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it*; *silvia.santinelli@firenze.pecavvocati.it*; e fax: 055264470, con domicilio digitale eletto presso le pec dei nominati difensori

contro

- la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (C.F. 80006130613), in persona del legale rappresentante p.t.;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente p.t.;
- **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (C.F. 00317740371), in persona

del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

dei **Dottori STEFANO IANCICH** (C.F. NCCSFN70L23L424C), **ANTONIO SOLANO** (C.F. SLNNTN92S08G288T), **GIACINTO BERLOCO** (C.F. BRLGNT87E12A662D), **GRETA FOSSATI** (C.F. FSSGRT88E67E951J);

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti;
- del provvedimento prot. n. SNA-0001759-A-04/03/2024 – A03 recante l'elenco dei punteggi attribuiti alla seconda prova scritta sostenuta dai candidati del medesimo concorso;
- degli incogniti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dal concorso richiamato;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ed in particolare dei verbali finora acquisiti n. 6 del 28.9.2023, n. 7 dell'11.10.2023, n. 43 del 5.3.2024 e n. 49 del 18.4.2024, n. 33 del 30.1.2024, comprensivi dei relativi allegati;
- dei criteri di valutazione delle prove scritte pubblicati in data 1.12.2023;
- di tutti gli incogniti atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione della seconda prova e sono state valutate le seconde prove dei ricorrenti;
- di tutti gli incogniti atti con i quali è stata approvata la seconda prova, i relativi criteri ed i correlati punteggi, ivi compresi gli atti di approvazione dell'operato di CINECA e di Utilia S.r.l.;

- di tutti gli incogniti atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati in data 29.4.2024, nonché gli incogniti verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale;
- del D.P.C.M. del 18.4.2023 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. pubblicato in data 5.4.2024 di sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice;
- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua* ed in particolare dell'incognito verbale n. 75, richiamato nel Decreto Presidenziale n. 121/2024, relativo alla seduta del 18 giugno 2024, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

FATTO

1 – I ricorrenti hanno partecipato tutti al concorso pubblico per l'ammissione al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che è un concorso pubblico per esami volto a selezionare 352 allievi.

2 – Essi, a seguito dello svolgimento e del superamento della prova preselettiva tenutasi in data 27.6.2023, sono stati tutti ammessi alle prove scritte; tuttavia, all'esito

delle stesse, al momento della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'orale in data 22.4.2024 (doc. 4 e 5), hanno appreso di non aver superato la seconda prova scritta (avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo previsto di 70/100).

3 – Pertanto, con ricorso innanzi al TAR del Lazio-Roma, notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non li contempla, nonché degli altri atti ad esso collegati individuati nell'epigrafe del ricorso stesso.

4 – Per la decisione dell'istanza cautelare proposta con il ricorso è stata fissata la camera di consiglio del 30.7.2024.

5 – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.7.2024 e depositato l'11.7.2024, sono stati poi impugnati il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché altri atti connessi meglio indicati nell'epigrafe del ricorso, da una parte, deducendone l'illegittimità derivata e, dall'altra, rivolgendo avverso gli stessi i motivi già proposti con il ricorso introduttivo. Con il ricorso per motivi aggiunti è stata reiterata l'istanza cautelare.

6 – L'istanza di abbreviazione dei termini volta ad ottenere la fissazione anche del

ricorso per motivi aggiunti alla camera di consiglio del 30.7.2024 è stata respinta sul rilievo che non si era ancora perfezionata la notifica ad uno dei controinteressati.

7 – Nel frattempo, in data 14.6.2024, i Dottori Perri ed altri avevano trasmesso a SNA e a CINECA istanza di accesso agli atti (vds. doc. 40-44), che è stata parzialmente negata dalle Amministrazioni resistenti, rispettivamente con la pec prot. n. SNA-0007571-P-12/07/2024 del 12.7.2024 e con la pec prot. n. 2024-CICACLE-0026722 del 15.7.2024.

8 – Con istanza ex art. 116, comma secondo, c.p.a., notificata il 24.7.2024 e successivamente depositata, sono stati impugnati i dinieghi parziali di accesso opposti da SNA e da CINECA; siamo ad oggi in attesa della fissazione della relativa camera di consiglio.

9 – In data 30 luglio 2024 si è svolta la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, in esito alla quale, con ordinanza n. 15577/2024, il TAR del Lazio ha disposto l'integrazione del contraddittorio previa notifica per pubblici proclami, rinviando la discussione sull'istanza cautelare alla camera di consiglio del 24 settembre 2024.

10 – A seguito della trasmissione della documentazione ottenuta con l'istanza di accesso agli atti (nella parte in cui è stata accolta) ed altresì del deposito, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di ulteriore documentazione in vista della camera di consiglio del 30 luglio 2024, è emersa la necessità di formulare il seguente ulteriore motivo aggiunto di

DIRITTO

7) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, violazione art. 12, primo comma, e 14 del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei

presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

1. Con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, gli atti impugnati sono già stati censurati sul rilievo che la Commissione, con riferimento alla seconda prova scritta (cd. «in-basket») sottoposta ai ricorrenti, ha predeterminato criteri di valutazione che non sono stati poi applicati nella correzione dei test dei candidati.

Ciò risulta con evidenza dal fatto che i criteri predeterminati dalla Commissione nel verbale n. 7 della seduta dell'11.10.2023 (doc. 2) non corrispondono a quelli che sono stati utilizzati nella correzione delle prove.

Invero, i criteri di valutazione utilizzati non sono quelli indicati nel predetto verbale (doc. 2) e pubblicati sul sito di SNA in data 1.12.2023 (doc. 8), bensì quelli, diversi, indicati in calce a ciascuno dei test corretti (doc. 19 e 25), ovvero:

La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell'item:

- Il punteggio "0" equivale a intraprendere un'azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, né l'espressione delle competenze significative stimolate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale ("decido di")
- Il punteggio "1" equivale a intraprendere un'azione poco corretta (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze)
- Il punteggio "2" equivale a intraprendere un'azione solo in parte corretta (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze).
- Il punteggio "3" equivale a intraprendere un'azione corretta (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze)
- Il punteggio "4" equivale a intraprendere l'azione più corretta tra quelle a disposizione (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l'esempio sopra: il candidato sceglie l'opzione "decido di".

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l'in-basket determinano il "punteggio complessivo conseguito" e quindi il risultato della prova

Pertanto, tali punteggi presuppongono che, per ciascuna domanda, sia stato individuato un punteggio, maggiore o minore, in base alla scala richiamata, a seconda della maggiore o minore correttezza di ognuna delle risposte possibili, che non è dato conoscere, non essendo esplicitato in alcun atto.

In altri termini, manca a monte l'individuazione, da parte della Commissione, del punteggio attribuibile a ciascuna risposta, che avrebbe potuto e dovuto essere

predeterminato (il che era ben possibile, come ha dimostrato la stessa Avvocatura dello Stato, depositando, *sub* doc. 9, un foglio *excel* – evidentemente formato a posteriori in vista del giudizio – recante la mappatura dei punteggi relativi alla sola “*item 1*”), ovvero quantomeno la predeterminazione dei criteri utilizzati nella valutazione delle risposte, e la loro correlazione con gli “indicatori comportamentali” individuati nella seduta dell’11.10.2023.

Dunque, come già a suo tempo rilevato, le risposte sono state valutate senza che fossero predeterminati i punteggi e/o i criteri di valutazione applicabili, né sussiste alcuna intelligibile correlazione tra i criteri predeterminati dalla Commissione nella prima seduta ed i criteri in concreto utilizzati nella correzione dei test dei ricorrenti, la cui individuazione è stata, oltretutto, integralmente delegata ad una società esterna (Utilia S.r.l., individuata da CINECA).

Tale modo di operare integra la violazione di una pluralità di principi fondamentali dei concorsi pubblici, e cioè quelli di necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e di adeguata motivazione dei giudizi, atteso che la Commissione può operare mediante l’attribuzione ai candidati di voti numerici, a condizione che abbia predeterminato “a monte” criteri di valutazione specifici cui il voto numerico sia riconducibile, in modo da rendere comprensibile il percorso logico-valutativo sotteso all’attribuzione del giudizio (vds. il secondo motivo di ricorso già formulato); inoltre, tale medesimo modo di operare determina la illegittima abdicazione, da parte della Commissione, alla propria fondamentale funzione di predeterminazione dei criteri di valutazione e di correzione delle prove, che non può essere integralmente “delegata” ad un soggetto terzo, in violazione di quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e di quanto deciso dalla Commissione stessa nel verbale n. 7 (vds. il quarto motivo di ricorso già formulato).

2. A tali vizi debbono aggiungersene altri -che comunque confermano i profili di illegittimità già dedotti- che sono emersi dalla documentazione ottenuta in esito all’accesso ed al deposito effettuato in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato.

2.1. E’ emerso dagli allegati al verbale n. 43 del 5.3.2024, che sono stati trasmessi

da SNA con la pec del 12.7.2024 e che in precedenza erano ignoti, che la Commissione, almeno sino a quel momento, neppure era a conoscenza dei criteri in concreto utilizzati da Utilia S.r.l. nell'attribuzione dei punteggi alla seconda prova dei candidati.

Ciò risulta dall'Allegato 1 al verbale n. 43, costituito dalla comunicazione del 4.3.2024 prot. n. 1762 indirizzata dal Segretario Generale della SNA al Presidente della Commissione di concorso per l'ammissione al 9° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ove si legge che *“in riscontro alla Sua nota del 20 febbraio u.s., si trasmettono in allegato le comunicazioni ricevute da CINECA e, in particolare: ... nota datata 4/3/2024 (protocollata in uscita e ricevuta dalla SNA in pari data) recante la descrizione delle operazioni di elaborazione dei punteggi delle prove in-basket relativamente ai 290 candidati che hanno avuto accesso alla correzione della seconda prova, completa dei relativi allegati riportanti in forma anonima il dettaglio dei punteggi”* (doc. 59).

Ebbene, CINECA, con la nota prot. SNA n. 1759 del 4.3.2024, nel trasmettere le risultanze relative alla correzione della seconda prova scritta «in-basket» relativa ai 290 candidati che hanno superato la prima prova scritta, ha dato conto, “a beneficio della Commissione”, delle procedure seguite nell'attribuzione dei punteggi, ed in particolare, per quanto qui più interessa, del fatto che *“l'attribuzione dei punteggi è avvenuta mediante elaborazione elettronica delle scale definite nel richiamato verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023 della Commissione di concorso; il “punteggio azione” è stato espresso nella scala da 0 a 4, con ricorso al decimale 0,5, e il “punteggio complessivo” è stato ottenuto quale sommatoria dei venti punteggi azione, per un massimo possibile pari a 80 punti; la scala di trasposizione rispetto al punteggio previsto dal bando di concorso (scala a 100) ha utilizzato una funzione aritmetica lineare; in base a tale trasposizione, il punteggio minimo per il superamento della prova, fissato nel bando di concorso a 70 punti su 100, corrisponde al punteggio grezzo (scala 0-80 dell'in-basket) pari a 56, equivalente a una media di punteggio grezzo per singola azione di 2,8; - la combinazione dei punteggi, nella trasposizione sulla scala a 100, determina la presenza massima di tre cifre decimali, rispetto alle quali non è stato operato alcun arrotondamento”* (doc. 60).

Quali siano i parametri utilizzati nella “*elaborazione elettronica delle scale definite nel richiamato verbale n. 7 dell’11 ottobre 2023 della Commissione di concorso*” non è dato sapere, né è possibile desumerlo dagli atti finora depositati o trasmessi, considerato che -lo si ripete- non sussiste alcuna intelligibile corrispondenza tra i criteri di valutazione formulati dalla Commissione ed i punteggi attribuiti a ciascuna risposta in sede di correzione dei test, né, a quanto consta, sussiste alcun documento mediante il quale sia stato predeterminato il punteggio attribuibile, per ciascuna domanda, a ciascuna delle risposte possibili ovvero quantomeno dei parametri per la valutazione delle risposte.

Il che integra un ulteriore vizio di motivazione degli atti impugnati, dato che, anche sotto questi profili, non è possibile comprendere l’iter logico seguito nella formulazione dei criteri di valutazione applicati in concreto nella correzione dei testi dei candidati.

2.2. Aggiungasi che dagli atti richiamati emerge che i criteri di valutazione applicati nella correzione dei test sono stati predisposti *ex post*, cioè successivamente alla prima riunione della Commissione ovvero comunque della riunione a ciò dedicata, in ulteriore violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, tant’è che alla Commissione stessa tali criteri sono stati comunicati *ab externo* soltanto dopo la conclusione delle operazioni di correzione.

Correlativamente, in relazione a tali criteri, è anche mancata la necessaria pubblicazione, come ben dimostra il fatto che essi non risultano nel documento a ciò dedicato, pubblicato sul sito della SNA (vds. doc. 8).

2.3. Infine, la richiamata comunicazione *ex post* alla Commissione delle operazioni seguite nella correzione dei test conferma che i criteri concretamente applicati sono stati elaborati in totale autonomia da un soggetto terzo (Utilia S.r.l.), ad ulteriore dimostrazione del fatto che la Commissione si è (inammissibilmente) integralmente spogliata di tale fondamentale funzione.

2.4. Quanto appena dedotto è confermato da un ulteriore documento.

A fronte della specifica richiesta di accesso formulata dai ricorrenti, SNA ha trasmesso la “*Relazione tecnica*” di Utilia S.r.l. datata 4 ottobre 2023, citata nel verbale n. 7 dell’11 ottobre 2023 (sino a quel momento ignota).

Ebbene, risulta comprovato da tale documento che la Commissione non ha condiviso, neppure tramite “recepimento” degli atti predisposti da Utilia S.r.l. i criteri (inammissibilmente) elaborati da questa società per l’attribuzione dei punteggi ai test dei candidati.

Va dunque ricordato anche in questa sede che nel verbale n. 7 della riunione dell’11 ottobre 2023, nella quale la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione da utilizzare nella prova «in-basket» (che poi, concretamente, non sono stati applicati) si legge che l’unico documento di Utilia S.r.l. a disposizione, in quel momento, dei Commissari è la predetta “*Relazione tecnica*” del 4.10.2023.

Più precisamente, viene dato atto che “*la Commissione prende atto ed esamina la relazione tecnica resa dalla società Utilia in data 4 ottobre 2023, di cui condivide i contenuti e che viene allegata al presente verbale formandone parte integrante*”.

Senonché, tale relazione, oltre a presentare taluni passaggi pressoché incomprensibili a causa del non corretto uso della lingua italiana (vds. pag. 7: “*Al contempo, le persone, per gestire delle problematiche organizzative, agiscono dei comportamenti, motivo per il quale la prova In-Basket è in grado di misurare anzitutto, da un punto di vista più qualitativo, l’espressione di determinate competenze*” – doc. 61), è del tutto generica, limitandosi ad illustrare il “senso generale” della prova elaborata da Utilia S.r.l., senza scendere nel dettaglio dei criteri e dei punteggi in concreto attribuibili nell’ambito del test sottoposto ai ricorrenti.

Dunque, neppure questo documento chiarisce (tantomeno alla Commissione che avrebbe dovuto – come minimo – verificare e condividere i parametri di giudizio) quale punteggio venga attribuito alle varie risposte possibili per ciascuna delle domande sottoposte ai candidati.

Il che conferma che la Commissione non soltanto non ha predeterminato i criteri, ma neppure li ha condivisi a monte, limitandosi a delegare *in toto* la predisposizione, la valutazione e la correzione della prova, così spogliandosi totalmente delle competenze che ad essa sola appartengono.

2.5. Non sposta i termini della questione il tenore del verbale n. 6 del 28.9.2023, nel

quale si legge che *“Con riferimento all’elaborazione di tale prova [quella «in-basket», n.d.r.], il Presidente, preliminarmente ricorda alla commissione che sono intervenute costanti interlocuzioni con la società sopra indicata, per lo sviluppo di tale prova e l’elaborazione del relativo software. In particolare, aggiorna la Commissione sull’incontro avvenuto in Milano il 18 settembre 2023, rappresentando che, in detto incontro, i referenti della predetta Società hanno illustrato metodi, contenuti e strumenti della prova in-basket, elaborata in coerenza con le linee guida di cui al citato DM. In tale sede è stato concordato che il CINECA con la società partner Utilia forniranno tre versioni della prova tra le quali procedere al sorteggio nella giornata d’esame, a presidio della segretezza, lasciando comunque inalterata la solidità metodologica su cui si fonda la tecnica dell’Assesment center in coerenza con gli standard internazionali sopra ricordati” (doc. 62).*

Anche a ritenere che la Commissione potesse avvalersi di una società esterna per l’elaborazione della prova e dei criteri di valutazione e per la correzione dei test (del che si dubita per le ragioni indicate sin dal ricorso introduttivo, fermo restando che, a tutto voler concedere, ciò sarebbe stato possibile nei limiti dell’acquisizione di un mero supporto operativo – vds. il paragrafo 4.2 del ricorso introduttivo), va da sé che di tale presunta “condivisione” dei contenuti e dei criteri di valutazione tra la Commissione ed Utilia S.r.l. avrebbe dovuto quantomeno risultare traccia a mezzo di adeguata verbalizzazione.

Ma tale traccia non esiste, come dimostrato dal fatto che l’unico documento effettivamente “recepito” dalla Commissione nella seduta deputata alla predeterminazione dei criteri di valutazione è la già richiamata “*Relazione tecnica*” del 4.10.2023 di Utilia S.r.l., che nulla dice sui punteggi correlati a ciascuna domanda e dunque sui criteri in concreto applicati.

Va del resto ricordato che i ricorrenti hanno chiesto, con l’istanza di accesso a suo tempo formulata (vds. doc. 40), non soltanto la copia “*di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, comprensivi dei relativi allegati ...*”, ma anche quella “*di tutta la corrispondenza e le note scambiate tra SNA, CINECA ed Utilia S.r.l.*

con riferimento alla predisposizione, elaborazione e valutazione della seconda prova scritta”, cosicché la circostanza che nulla sia mai stato trasmesso in risposta risulta evidente indizio della mancata verbalizzazione di alcunché al riguardo.

È altresì evidente che la presunta condivisione dei contenuti della seconda prova scritta e dei punteggi attribuibili alle varie risposte possibili non potrebbe legittimamente limitarsi ad una occasione di incontro informale tra i Commissari ed Utilia S.r.l., perché siffatto modo di procedere si risolverebbe in una patente violazione del principio di trasparenza, stante l'impossibilità (nella quale in effetti si sono venuti a trovare i ricorrenti) di comprendere l'iter logico sotteso alla predisposizione della prova ed alla sua valutazione.

Dunque, laddove la Commissione -come sembra di capire- abbia effettuato tale attività di “condivisione” in maniera informale, il suo operato deve ritenersi in ogni caso gravemente viziato.

2.6. Sempre con riferimento al richiamato verbale n. 6 del 28.9.2023, va peraltro stigmatizzato anche che non è chiaro “chi” abbia condiviso i contenuti della seconda prova ed eventualmente i relativi punteggi attribuibili alle varie risposte con la società Utilia S.r.l.

Posto infatti che, nella predetta seduta del 28.9.2023, “il Presidente ... aggiorna la Commissione sull'incontro avvenuto in Milano il 18 settembre 2023, rappresentando che, in detto incontro, i referenti della predetta Società hanno illustrato metodi, contenuti e strumenti della prova in-basket, elaborata in coerenza con le linee guida di cui al citato DM”, evidentemente i Commissari non erano presenti alla presunta condivisione di tali (non meglio specificati) contenuti.

Tale modo di operare viola il principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare tutte le attività della Commissione di concorso, ed in particolare quelle suscettibili di incidere nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (vds. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV, 13.4.2016, n. 1446, Cons. Stato, sez. IV, 12.11.2015, n. 5137; Cons. Stato, sez. VI, 29.7.2009, n. 4708; Cons. Stato, sez. IV, 12.3.2007, n. 1218).

Dunque, anche sotto il profilo da ultimo richiamato, le operazioni concorsuali relative alla sottoposizione ai candidati ed alla correzione della seconda prova “in-basket” risultano ulteriormente illegittime e di conseguenza meritevoli di annullamento *in parte qua*.

*** **

Istanza cautelare.

Il *fumus boni iuris* del ricorso emerge dai motivi che precedono, oltre che da quelli dedotti con il ricorso ed i primi motivi aggiunti.

Quanto al *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che, come si è già avuto occasione di rilevare, il corso-concorso cui il superamento della selezione in discussione è funzionale, dopo lo svolgimento di alcune prime lezioni nel corso del mese di luglio, andrà “a regime”, con lo svolgimento dell’attività anche in presenza, a partire da settembre (vds. doc. 35).

Va peraltro ricordato che per i ricorrenti è indispensabile avere la possibilità di partecipare alle lezioni del corso, considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 272/2004, nell’ambito di tale corso-concorso è prevista una valutazione continua con l’attribuzione di voti che consentono l’accesso all’esame conclusivo della fase di formazione generale soltanto se superiori al minimo predeterminato (pari ad almeno ottanta su cento) e comunque se utili ad essere collocati in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.

Ne consegue che, in difetto della concessione della misura cautelare richiesta, i ricorrenti vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di partecipare, ovvero comunque di partecipare proficuamente, al IX corso selettivo di formazione dirigenziale presso SNA per il quale hanno fatto domanda, con sicuro pregiudizio sulla loro carriera futura, stante l’inevitabile ritardo – nella migliore delle ipotesi – nell’accesso alla carriera dirigenziale.

Pertanto, si auspica che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia concedere una misura cautelare nella forma cd. "propulsiva", ordinando alle Amministrazioni resistenti di ammettere gli odierni ricorrenti con riserva al corso di cui trattasi, eventualmente con rifacimento della seconda prova scritta con modalità che la rendano effettivamente coerente con la prova «in-basket» prevista dal bando, correzione delle loro prove di inglese (che, stante la loro esclusione dal concorso, non sono ad oggi state corrette) e sottoposizione dei ricorrenti alle prove orali.

Preme sottolineare che la concessione della misura cautelare prospettata risponde anche all'interesse pubblico, considerato che, ad oggi, il corso-concorso in discussione è appena all'inizio, con la conseguenza che l'impatto sui controinteressati dell'eventuale rifacimento della seconda prova sarebbe limitato, rispetto allo stesso rifacimento a corso già iniziato (se non addirittura finito, con intervenuta presa di servizio da parte degli interessati), allorché si moltiplicherebbero i danni che le Amministrazioni resistenti sarebbero suscettibili di essere chiamate a ristorare.

Aggiungasi che l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti non impatterebbe in alcun modo sullo svolgimento del corso-concorso stesso, considerato che risultano vincitori del concorso ed ammessi al corso 168 candidati (doc. 38), mentre il bando prevedeva 352 posti (doc. 1), cosicché quasi la metà dei posti sono rimasti vacanti.

In alternativa, si chiede comunque all'Ecc.mo TAR adito di adottare tutte le misure cautelari ritenute idonee alla tutela della posizione degli odierni ricorrenti.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, previa concessione della misura cautelare richiesta, accogliere il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio e dei contributi unificati. Si depositano documenti come da separato elenco. Ai fini del d.P.R. 115/2002, si dichiara che non è dovuto contributo unificato atteso che gli atti

avverso cui vengono rivolti i motivi sono già oggetto del ricorso introduttivo. Si attesta sin da ora che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 27 agosto 2024

Avv. Domenico Iaria

Avv. Silvia Santinelli